COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 355 def.

Bruxelles, 03.10.1994

94/0204 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

- VERSIONE CODIFICATA -

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'"Europa dei cittadini", la Commissione annette grande importanza alla semplificazione e alla chiarezza del diritto comunitario onde renderlo più accessibile e comprensibile al cittadino; in tal modo gli si aprono nuove possibilità e gli vengono riconosciuti diritti specifici di cui potersi avvalere.

 Tuttavia il suddetto obiettivo non potrà venir conseguito fintantoché sussista un numero eccessivo di disposizioni che, essendo state modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, si trovano sparpagliate in parte nell'atto originario ed in parte negli atti modificativi successivi. Questa situazione rende necessario un lavoro di ricerca e di raffronto di numerosi atti per identificare le disposizioni in vigore.

 Ne consegue che la chiarezza e la trasparenza del diritto comunitario dipendono dalla codificazione della regolamentazione che ha costituito oggetto di numerose modifiche.

2. Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione ha dato istruzioni ai suoi servizi di procedere alla codificazione costitutiva degli atti giuridici al più tardi dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.

3. La presente **proposta della Commissione di direttiva del Consiglio, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati**, che riunisce in un solo testo le direttive

 - **72/464/CEE** del Consiglio, del 19 dicembre 1972 relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati,

 e

 - **79/32/CEE**, Seconda Direttiva del Consiglio, del 18 diecembre 1978 relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati,

 mira a realizzare detta codificazione conformemente ai principi fondamentali convenuti dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione sin dal 1974: si tratta di una codificazione costitutiva, nel senso che la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive che sono oggetto di codificazione; essa rispetta in tutto il contenuto dei testi codificati limitandosi quindi a raggrupparli e ad apportarvi le sole modifiche formali richieste dall'operazione stessa di codificazione.

4. Come in passato, la presente proposta di direttiva è codificata a partire dai testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale: il testo è fotocopiato, e permette quindi una visione immediata degli eventuali miglioramenti redazionali. La precedente numerazione degli articoli è stata conservata per agevolarne la lettura e viene indicata a margine, mentre la nuova numerazione figura sopra il testo degli articoli; la corrispondenza fra le due numerazioni è indicata in un'apposita tabella figurante all'allegato II. Onde salvaguardare i termini per la trasposizione di tutte le direttive in causa, tali termini figurano in un allegato (allegato I, parte B) a fronte delle direttive abrogate.

ELENCO DELLE DIRETTIVE

1. Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati.
(GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1)

modificata dalle direttive:

74/318/CEE (GU n. L 180 del 3.7.1974, pag. 30)
75/786/CEE (GU n. L 330 del 24.12.1975, pag. 51)
76/911/CEE (GU n. L 354 del 24.12.1976, pag. 33)
77/805/CEE (GU n. L 338 del 28.12.1977, pag. 22)
80/369/CEE (GU n. L 90 del 3.4.1980, pag. 42)
80/1275/CEE (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 76)
81/463/CEE (GU n. L 183 del 4.7.1981, pag. 32)
82/2/CEE (GU n. L 5 del 9.1.1982, pag. 11)
82/877/CEE (GU n. L 369 del 29.12.1982, pag. 36)
84/217/CEE (GU n. L 104 del 17.4.1984, pag. 18)
86/246/CEE (GU n. L 164 del 20.6.1986, pag. 26)
92/78/CEE (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5)

modificata dagli:

Atti d'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167 e pag. 168)

2. Direttiva 79/32/CEE: Seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.
(GU n. L 10 del 16.1.1979, pag. 8)

modificata dalle direttive:

80/369/CEE (GU n. L 90 del 3.4.1980, pag. 42)
92/78/CEE (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5)

modificata dagli:

Atti d'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 168).

PROPOSTA DI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

1) considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati(3) e la direttiva 79/32/CEE, seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati(4), sono state modificate ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un testo unico;

(1)
(2)
(3) GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5).
(4) GU n. L 10 del 16.1.1979, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE

2)	considerando che l'obiettivo del trattato è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi manifatturati presuppone l'applicazione negli Stati membri di imposte di consumo sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione nella Comunità;	1.	72/464/CEE
3)	considerando che l'armonizzazione delle strutture delle imposte sul consumo dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi manifatturati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che per tal via sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri;	5.	72/464/CEE
4)	considerando che la struttura dell'imposta di consumo sulle sigarette deve comprendere, oltre ad un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte ; che, avendo l'imposta sulla cifra d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'imposta di consumo proporzionale, è necessario tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'imposta di consumo e l'onere fiscale totale ;	4.	77/805/CEE
5)	considerando che nel caso delle sigarette un sistema che assicuri una degressività dell'incidenza dell'imposta è il più adatto per realizzare l'obiettivo precitato e che a tal fine è opportuno combinare, per l'imposizione sul consumo di tali prodotti, un'imposta proporzionale con un'imposta specifica il cui importo viene fissato da ciascuno degli Stati membri secondo criteri comunitari;	6.	72/464/CEE
6)	considerando che l'armonizzazione delle strutture delle imposte di consumo sui tabacchi lavorati deve essere effettuata per tappe;	7.	72/464/CEE
7)	considerando che le esigenze della concorrenza implicano un regime di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati;	8.	72/464/CEE
8)	considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi ai quali sono destinati ;	1.	79/32/CEE

9)	considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati ;	2.	79/32/CEE
10)	considerando che per motivi economici è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri,	3.	79/32/CEE
11)	considerando che ——— occorre stabilire una distinzione tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo ;	4.	92/78/CEE (adattato)
12)	considerando che ——— è opportuno precisare la nozione di fabbricante come persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e fissa il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati ad essere immessi al consumo;	6.	92/78/CEE (adattato)
13)	considerando che, poiché la maggioranza degli Stati membri esenta dalle accise o effettua rimborsi di accise per alcuni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso, è opportuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari ;	7.	92/78/CEE
14)	considerando che è opportuno considerare come sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione non industriale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti ;	9.	92/78/CEE
15)	considerando che occorre autorizzare la Germania a sottoporre detti rotoli ad una accisa imposta di consumo la cui aliquota o il cui importo siano almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, non oltre il 31 dicembre 1998;	10.	92/78/CEE
16)	considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicati nell'allegato I parte B,		

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

72/464/CEE

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Le strutture dell'imposta di consumo che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati sono armonizzate in più tappe.

2. La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di tale armonizzazione ed i criteri particolari applicabili nel corso delle tappe di armonizzazione.

3. Il passaggio da un tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto degli effetti prodotti, nella tappa in corso, dalle misure introdotte dagli Stati membri nei loro regimi di imposte di consumo per conformarsi alle disposizioni applicabili durante la tappa suddetta. Il passaggio da una tappa alla successiva può in particolare essere differito qualora possa comportare, per uno Stato membro, perdite eccessive di entrate fiscali.

Articolo 2

Articolo 3

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

a) le sigarette,

b) i sigari e i sigaretti,

c) il tabacco da fumo:

— il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

— gli altri tabacchi da fumo;

92/78/CEE

definiti negli articoli da 3 a 7.

79/32/CEE (adattato)
Articolo 1, paragrafo 1

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per determinare in qual modo convenga definire e raggruppare i tabacchi lavorati.

72/464/CEE

3. Salve le vigenti disposizioni comunitarie le definizioni di cui agli articoli da 3 a 7 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

79/32/CEE (adattato)

art. 1

Articolo 3

Articolo 2
79/32/CEE

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali :

1. i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale ;

2. i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale ;

3. i rotoli di tabacco color sigaro, muniti di una fascia esterna e di una sottofascia, entrambe di tabacco ricostituito, ——— quando almeno il 60 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm e quando la fascia è apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro ;

4. i rotoli di tabacco color sigaro, muniti di una fascia esterna di tabacco ricostituito, ——— quando la loro massa unitaria, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a 2,3 g, e se il 60 % almeno, in peso, delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm, ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 mm per almeno un terzo della loro lunghezza.

Articolo 4

Articolo 3
92/78/CEE

1. Sono considerati sigarette :

a) i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 3 ;

(adattato)

b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette ;

c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

Fino al 31 dicembre 1998, la Germania può sottoporre i rotoli di tabacco di cui alla lettera b) ad un'imposta di consumo la cui aliquota o il cui importo sono almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino usati per arrotolare le sigarette.

2. Ai fini dell'applicazione dell' imposta di consumo un rotolo di tabacco, di cui al paragrafo 1, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 9 e i 18 cm, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 18 e i 27 cm, e così via.

79/32/CEE

Articolo 5

Articolo 4

Sono considerati tabacchi da fumo:

1. il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale,

2. i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi negli articoli 3 e 4 e che possono essere fumati.

(adattato)

Articolo 6

Articolo 4 bis

92/78/CEE

È considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui all'articolo 5 nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro. Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, non applicano la larghezza di taglio di un millimetro, si conformano alla presente disposizione entro il 31 dicembre 1997.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad un millimetro e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

Articolo 7

Articolo 7

79/32/CEE

(adattato)

1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 3, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

— di una fascia di tabacco naturale,

— di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito,

— di una fascia di tabacco ricostituito.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui agli articoli 4 o 5.

79/32/CEE
(adattato)

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Articolo 4

Articolo 8

72/464/CEE

1. Le sigarette fabbricate nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'imposta di consumo proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'imposta di consumo specifica calcolata per unità di prodotto.

92/78/CEE

2. L'aliquota dell'imposta proporzionale e l'importo dell'imposta specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, in tutti gli Stati membri viene stabilito per le sigarette lo stesso rapporto tra l'imposta di consumo specifica e la somma dell'imposta di consumo proporzionale e dell'imposta sulla cifra d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei fabbricanti.

77/805/CEE

4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'imposta di consumo sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo il cui massimale è determinato per ciascuna tappa dal Consiglio su proposta della Commissione.

72/464/CEE

Articolo 9

Articolo 5

92/78/CEE

1. Si considera fabbricante la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

I fabbricanti o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi o il rispetto dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la regolazione comunitaria.

2. Per agevolare la riscossione dell'imposta di consumo, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi manifatturati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti comunitari. Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi manifatturati al quale si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

72/464/CEE

Articolo 10

Articolo 6

1. **Le modalità di riscossione dell'imposta di consumo sono armonizzate al più tardi nella fase finale.**
Nel corso delle tappe precedenti, l'imposta di consumo è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri, che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei fabbricanti e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri vegliano a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri, in conseguenza di ciò.

2. Gli importatori ed i fabbricanti dei tabacchi lavorati sono soggetti al regime di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'imposta di consumo.

Articolo 11

Articolo 6 bis

92/78/CEE

Possono essere esentati dall'imposta di consumo o ottenere il rimborso dell'imposta già versata, i tabacchi lavorati:

a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui nel presente articolo.

72/464/CEE

TITOLO II

Disposizioni particolari applicabili nel corso della prima tappa di armonizzazione

Articolo 7

Articolo 12

1. Salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, la prima tappa di armonizzazione delle strutture dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati comprende un periodo di sessanta mesi a decorrere dal 1°luglio 1973.

77/805/CEE

2. Durante la prima tappa di armonizzazione si applicano gli articoli 13 e 14.

(adattato)

Articolo 8

Articolo 13

1. L'importo dell'imposta specifica riscossa sulle sigarette è fissato, la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati noti al 1° gennaio 1973.

2. Salva la soluzione che sarà alla fine adottata per quanto riguarda il rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale, l'imposta di cui al paragrafo 1 non puó essere inferiore al 5% né superiore al 75% dell'importo cumulativo dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica riscosse su tali sigarette.

3. Se l'ammontare totale dell'imposta di consumo percepita sulle sigarette della classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificato dopo il 1°gennaio 1973, l'importo dell'imposta specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale delle sigarette di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Articolo 14

(adattato)

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'imposta proporzionale riscossa sulle sigarette.

77/805/CEE
(adattato)

TITOLO III

Disposizioni particolari applicabili nel corso della seconda tappa d'armonizzazione

Articolo 10 bis

Articolo 15

86/246/CEE

1. La seconda tappa di armonizzazione delle strutture delle imposte di consumo lavorati inizia 1° luglio 1978.

77/805/CEE
(adattato)

2. Durante la seconda tappa d'armonizzazione si applica l'articolo 16.

Articolo 10 ter

77/805/CEE

Articolo 16

1. L'importo dell'imposta di consumo specifica sulle sigarette è fissato con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati noti al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978.

2. L'elemento specifico dell'imposta di consumo non può essere inferiore al 5 % né superiore al 55 % dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'imposta di consumo proporzionale, dell'imposta di consumo specifica e dell'imposta sulla cifra d'affari, riscosse su dette sigarette.

3. Se l'impresa di consumo e l'impresa sulla cifra d'affari applicabile alla classe di prezzo di cui al paragrafo 1 sono modificate dopo il 1°gennaio 1978, l'importo dell'imposta di consumo specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale totale sulle sigarette di cui al paragrafo 1.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ogni Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'imposta di consumo proporzionale riscossa sulle sigarette.

(adattato)

5. Sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90 % dell'onere fiscale totale applicato rispettivamente alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e ai tabacchi trinciati fini di detta classe di prezzo piu' richiesta, da usarsi per arrotolare le sigarette.

92/78/CEE

72/464/CEE
(adattato)

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 17

Ove è necessario il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

1. Le direttive menzionate nell'allegato I parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE
(di cui all'articolo 19)

1. Direttiva 72/464/CEE

2. Direttiva 79/32/CEE

e loro successive modificazioni:

- Direttiva 74/318/CEE

- Direttiva 75/786/CEE

- Direttiva 76/911/CEE

- Direttiva 77/805/CEE

- Direttiva 80/369/CEE

- Direttiva 80/1275/CEE

- Direttiva 81/463/CEE

- Direttiva 82/2/CEE

- Direttiva 82/877/CEE

- Direttiva 84/217/CEE

- Direttiva 86/246/CEE

- Direttiva 92/78/CEE

PARTE B

Direttiva	Termini d'attuazione
- 72/464/CEE	01.07.1973[1]
- 79/32/CEE	01.01.1980
- 74/318/CEE	
- 75/786/CEE	
- 76/911/CEE	
- 77/805/CEE	
- 80/369/CEE	
- 80/1275/CEE	
- 81/463/CEE	
- 82/2/CEE	
- 82/877/CEE	
- 84/217/CEE	
- 86/246/CEE	01.01.1986
- 92/78/CEE	31.12.1992

[1] Il Regno Unito e l'Irlanda potevano differire tale termine al 31.12.1977.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 72/464/CEE	Direttiva 79/32/CEE
Titolo I	Titolo I	
Articolo 1, paragrafo 1 e 2	Articolo 1, paragrafo 1 e 2	
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 4	
Articolo 2, paragrafo 1 e 2	Articolo 3, paragrafo 1 e 2	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 3		Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3		Articolo 2
Articolo 4		Articolo 3
Articolo 5		Articolo 4
Articolo 6		Articolo 4 bis
Articolo 7		Articolo 7
Articolo 8	Articolo 4	
Articolo 9	Articolo 5	
Articolo 10	Articolo 6	
Articolo 11	Articolo 6 bis	
Titolo II	Titolo II	
Articolo 12	Articolo 7	
Articolo 13	Articolo 8	
Articolo 14	Articolo 9	
Titolo III	Titolo II bis	
Articolo 15	Articolo 10 bis	
Articolo 16	Articolo 10 ter	
Titolo IV	Titolo III	
Articolo 17	Articolo 11	
Articolo 18	Articolo 12, paragrafo 2	
Articolo 19	———	———
Articolo 20	———	———
Articolo 21	Articolo 13	Articolo 10

ISSN 0254-1505

COM(94) 355 def.

DOCUMENTI

IT 09 03

N. di catalogo : CB-CO-94-368-IT-C

ISBN 92-77-72122-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo